

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1983

DEL 20/04/2012

Oggetto: **PSR 2007-2013 - Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole - Progetti individuali - seconda sottofase . Rigetto ricorso gerarchico Ditta Loddo Antonio (P.I.: 00131330953).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando PSR 2007-2013, Reg. n. 1698/2005 - Mis. 121 "Ammodernamento aziende agricole";
- PREMESSO** che in data 25/09/2009 la ditta Loddo Antonio ha presentato richiesta di finanziamento a valere sulla misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del PSR 2007-2013;
- PREMESSO** che, con determinazione n. 5416 del 18/11/2009 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, veniva approvata la Graduatoria unica regionale delle domande a valere sulla misura 121 - seconda sottofase.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1983

DEL 20/04/2012

L'istanza della ditta Loddo si collocava nella posizione n. 121 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili;

PREMESSO che, entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria, la Ditta ha presentato i progetti di dettaglio con la richiesta di un impianto per la produzione di energia alternativa di 60 Kw e non più di 30 Kw come indicato in domanda;

PREMESSO che, con nota n° 17519 del 04/11/2010, il Servizio Territoriale dell'Oristanese ha chiesto alla Ditta di produrre, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la seguente documentazione: le bollette del fornitore di energia elettrica relative ad un anno solare, allo scopo di accertare il fabbisogno energetico, e il documento di un Istituto bancario o di un Confidi, attestante la sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento previsto;

PREMESSO che, con nota n° 19898 del 20/12/2010, notificata il 23/12/2010, il Servizio Territoriale ha comunicato alla Ditta il preavviso di rigetto dell'istanza di finanziamento, per l'omessa presentazione della documentazione richiesta, necessaria al completamento dell'istruttoria. La Ditta veniva informata della facoltà di presentare osservazioni contrarie ed eventualmente documenti entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi della L. 241/1990, art. 10 bis;

PREMESSO che il 08/04/2011 la Ditta ha trasmesso al Servizio Territoriale la relazione sui consumi energetici e l'attestazione di sostenibilità economico-finanziaria;

PREMESSO che in sede istruttoria è emerso un sovradimensionamento del fabbisogno di energia elettrica rispetto alle esigenze aziendali. Infatti, a fronte della richiesta di finanziamento per un impianto per la produzione di energia alternativa di 60 Kw, la Ditta non ha dimostrato l'esigenza di tale potenza, calcolata dal Tecnico istruttore in Kwp 15,29;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1983

DEL 20/04/2012

PREMESSO che, con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale n° 1973/11 del 25/05/2011, l'istanza di finanziamento della ditta Loddo è stata rigettata con la seguente motivazione: *“Non viene confermato il punteggio legato al grado di priorità dell'intervento, in quanto non ha dimostrato l'esigenza di 60 Kw dell'impianto fotovoltaico, inoltre, ridimensionando l'impianto sulla base dei consumi delle bollette e delle nuove attrezzature previste in progetto, non raggiunge l'80% della spesa prevista in domanda”*;

VISTO il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di cui sopra, presentato il 04/07/2011, nel quale la Ditta rappresenta che nella domanda iniziale era stato previsto un impianto per la produzione di energia alternativa per 30 Kw, per un importo stimato in € 290.000,00 (prezzi di settembre 2009) sulla base dei preventivi delle ditte realizzatrici. Tuttavia, un'attenta analisi sui consumi energetici dell'azienda post investimento aveva dimostrato che l'impianto previsto in progetto, a parità di costo rispetto a quello indicato in domanda, sarebbe stato idoneo a soddisfare anche le esigenze energetiche future. Inoltre, la Ditta eccepisce che l'Ufficio istruttore non le ha mai chiesto una rimodulazione del progetto ritenuto inadeguato;

VISTO il paragrafo 7 del bando recante *“Tipologia degli investimenti ammissibili”*, il quale dispone che sono ammissibili gli *investimenti per risparmi energetici e gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, commisurati ai fabbisogni energetici dell'azienda*;

VISTO il paragrafo 13 del bando, punto e) *“istruttoria, approvazione e finanziamento del progetto”* il quale dispone che nel caso in cui in sede istruttoria si riscontrino variazioni del progetto rispetto alla domanda, esso sarà ammesso solo se le opere sono coerenti con i fabbisogni di intervento/obiettivi operativi individuati, e se l'importo del progetto non sia inferiore all'80% dell'importo indicato in domanda;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1983

DEL 20/04/2012

CONSIDERATO che la Ditta non ha dimostrato l'esigenza di un impianto per la produzione di energia alternativa da 60 Kw, il quale risulta ampiamente superiore al fabbisogno aziendale;

CONSIDERATO che la Ditta non ha prodotto alcuna rimodulazione del progetto tale da giustificare il fabbisogno energetico richiesto;

RITENUTE per quanto sopra esposto non congrue le motivazioni del ricorso;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 5042 del 07/02/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Loddo Antonio (P.I.: 00131330953);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Oristanese affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART.3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato